



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Borgio Verezzi li 27.12.2024
Prot. n. 12286

ORDINANZA N° 16/2024

OGGETTO: Limitazioni e Divieti per l'accensione di articoli pirotecnici per il periodo 30 dicembre 2024 – 2 gennaio 2025 finalizzati alla tutela della quiete pubblica - contro il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, alla tutela degli animali, della sicurezza urbana in funzione del patrimonio pubblico e privato, e all'incolumità pubblica legata ai residui incombusti di eventuali articoli pirotecnici lasciati su suolo pubblico.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante il periodo delle festività di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico di tutti gli animali (domestici e non), in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare negli stessi una evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento; quando tali boti esplodono a ridosso di animali vaganti o di proprietà, causano spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che lo sparo di petardi, razzi o mortaretti, in considerazione delle caratteristiche del territorio, può essere causa della propagazione di incendi;

DATO ATTO che la legge 125/2008 ha modificato l'articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di

prevenzione e contrasto ed anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

RILEVATA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

ATTESO che l'Amministrazione comunale, ancorché nel Comune non siano stati mai segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini,

VISTI:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art 57 del T.U.L.P.S
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004

ORDINA

- Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio, il divieto su tutto il territorio Comunale dal 30 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere;
- L'inottemperanza del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. n. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Le violazioni al presente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge citata;

INFORMA CHE contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento

INCARICA

dell'esecuzione del presente provvedimento:

- il Responsabile del Servizio di Polizia locale di Borgio Verezzi
- la Stazione Carabinieri di Pietra Ligure

NOMINA

Responsabile del procedimento il Comandante I° Comm. Giovanni Bozzo Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art.4 della Legge 241/1990.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Savona;
- al Comando della Polizia Locale di Borgio Verezzi
- al Comando Stazione Carabinieri di Pietra Ligure.

IL SINDACO
Renato Dacquino